



Decreto Legge 04.05.2023, n. 48 convertito con modificazioni in legge 03.07.2023, n. 85 - PCTO

(Nota informativa n.01 a cura della Responsabile del SPP Ing. Vincenza Randazzo)

In questo decreto, che viene individuato come Decreto Lavoro pubblicato sulla G.U. del 4/5/2023, sono state inserite delle disposizioni importanti varate per le Istituzioni Scolastiche in relazione ai PCTO. L'art. 17 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro)ⁱ, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85ⁱⁱ, ha aggiunto all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater.

Nel dettaglio, il comma 4 dell'art. 17 del decreto-lavoro aggiunge all'art. 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 784-bis, 784-ter, 784-quater.

Innanzitutto, è sancito il principio della coerenza formativa, per il quale **la progettazione dei percorsi di alternanza formativa deve essere «coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio» (comma 784-bis, primo periodo)**. A tal fine è altresì formalizzata l'obbligatorietà di una figura, il **«docente coordinatore di progetto»** invero già diffusa nella prassi, che deve essere individuato in ciascuna istituzione scolastica, «nell'ambito dell'organico dell'autonomia e delle risorse disponibili a legislazione vigente» (comma 784-bis, secondo periodo).

In secondo luogo, è costituito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che ne definirà le modalità di attuazione, **un «sistema di monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»** (comma 784-ter).

Da ultimo, il comma 4 dell'art. 17, ora ritornando alla prospettiva della tutela della salute e sicurezza dei giovani in formazione, introduce anche il comma **784-quater**, prescrivendo un nuovo obbligo in capo al **datore di lavoro ospitante** che, ove iscritto **al registro nazionale per l'alternanza** di cui all'art. 1, co. 41, l. 13 luglio 2015, n. 107, è ora tenuto a integrare il **proprio documento di valutazione dei rischi (DVR integrativo o appendice)** con una sezione appositamente dedicata «alle misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento **nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti**». L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.

In particolare, con riguardo al già menzionato **registro nazionale per l'alternanza** che ospitano esperienze di alternanza formativa costituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è **accresciuto il grado di dettaglio di informazioni ivi contenute**. All'interno della sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui **devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola lavoro**, devono ora essere espressamente indicati le **«capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa» nonché l'esperienza da questa «maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, inoltre, «l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuola, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi»**. L'obiettivo, sempre nell'ambito di una riforma orientata a valorizzare esperienze di alternanza formativa di qualità, è quello di garantire un maggior grado di trasparenza sulle caratteristiche e la reputazione delle aziende ospitanti. Con il medesimo fine, è altresì introdotto un obbligo di interazione e di scambio informazioni tra il **suddetto registro e la piattaforma nazionale per l'alternanza scuola lavoro** (ora



rinominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»), accessibile sul sito istituzionale del ministero e funzionale all'incontro tra le aziende e gli studenti del triennio della scuola secondaria di II grado.

Pertanto, **la scrivente in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, consiglia di:

- Invitare le aziende, se ancora non l'abbiano fatto, a provvedere ad iscriversi **al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro**: <https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home>
- Farsi consegnare dalle aziende ospitanti l'appendice del **proprio documento di valutazione dei rischi (DVR integrativo o appendice per attività in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) in modo da allegarlo alla convenzione. Nel caso in cui l'azienda avesse bisogno di chiarimenti, invitare il proprio RSPP a mettersi in contatto con la scrivente.**
- Provvedere che gli studenti ricevano:
 - la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la formazione specifica all'ingresso nella eventuale struttura ospitante.

Nel caso in cui le aziende non dovessero garantire la formazione specifica si consiglia di inserirla all'interno dei programmi di educazione civica o all'interno dei moduli delle discipline tecnico-pratiche o provvedere a nominare un esperto interno o esterno alla scuola, essendo la scuola "ope legis" soggetto formatore;

Provvedere alla formazione aggiuntiva del tutor interno in qualità di preposto (art.37 D.Lgs.81/2008) qualora di fatto sovrintenda al lavoro svolto, garantisca l'attuazione delle direttive aziendali ricevute, controlli la corretta esecuzione del lavoro da parte dello studente ed eserciti una funzionale potere di iniziativa nei confronti dello stesso, essendo che tale figura deve essere anche "competente in materia di prevenzione e di protezione"

- Firmare la CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE
- Aggiornare i dati nella piattaforma <https://alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html> a cura dei tutor interni.
- Per le associazioni, le proloco,... ossia per coloro che non sono obbligati al sistema di gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/2008 , di provvedere a far compilare i modelli che sono allegati alla presente comunicazione:
- **Allegato n.1- SCHEDA RACCOLTA DATI DEL SOGGETTO OSPITANTE**
- **Allegato n.2 SCHEDA INTEGRATIVA PER LA VALUTAZIONI DEI RISCHI RELATIVI ALLE MANSIONI ASSEGNATE AGLI STUDENTI IN PCTO**
-



Inoltre i Pcto possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati con il mondo del lavoro (incontro con esperti, convegni, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project-work, visione di spettacoli teatrali o cinematografici, progetti di imprenditorialità, ecc.) in contesti organizzativi diversi e in questo caso si fa riferimento al **DVR dell'Istituzione Scolastica**.

Nel caso in cui potrebbe rendersi necessaria **la sorveglianza sanitaria**, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 81/2008) quest'ultima rientra tra gli obblighi del Medico Competente del soggetto della struttura ospitante dal momento che egli conosce i rischi aziendali, il posto di lavoro e ha definito il protocollo sanitario aziendale.

Qualora gli studenti di alcuni Istituti Tecnici o Professionali risultino già sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte dell'Istituto scolastico e siano in possesso di un giudizio di idoneità alla mansione redatto dal Medico Competente della scuola, il soggetto ospitante, tramite il proprio Medico Competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondano a quelli presenti nella propria azienda, garantendo eventualmente l'effettuazione di accertamenti integrativi. A tal fine l'Istituto scolastico dovrà fornire, per il tramite del proprio Medico Competente, il protocollo sanitario adottato ed eventuali ulteriori informazioni di rilievo inerenti alla sorveglianza sanitaria effettuata.

In alcuni casi, inoltre, si può rendere necessaria l'adozione di misure aggiuntive di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali, ad esempio, quelle di dotazione degli studenti dei **DPI dispositivi di protezione individuale** (calzature da lavoro, elmetti, occhiali para schizzi, guanti, tappi per le orecchie, abbigliamento idoneo, ecc.) e in questo caso dovrà provvedere la struttura ospitante.

La scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o confronti

Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo

ⁱ Art. 17. DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023 , n. 48 . Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. - **Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.



2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

784 -bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.

784 -ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784 -quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»; b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente: «41 -bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuolalavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»

ⁱⁱ **LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (23G00095) note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023**

Al comma 4:

- all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 1» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
- al capoverso 784-bis, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente»;
- al capoverso 784-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti»;